

Selezione pubblica per esami per l'assunzione a tempo indeterminato e pieno di n. 18 "ISTRUTTORE DIRETTIVO di VIGILANZA" - Cat. D – Posizione economica D1 da assegnare al Corpo di Polizia Locale

CRITERI DI VALUTAZIONE DELLA PROVA ORALE del 20/10/2020 – sessione mattutina

La Commissione ha definito i seguenti criteri di valutazione dei tre quesiti contenuti nella **prova estratta – A** – ad ognuno dei quali è assegnato un valore compreso tra 0 e 10 punti.

Per ogni quesito verranno valutati i seguenti elementi della risposta:

- completezza e correttezza in riferimento ai disposti normativi applicabili;
- corretta individuazione delle fattispecie penali e amministrative;
- pertinenza del contenuto rispetto alla domanda;
- chiarezza espositiva e capacità di sintesi.

Considerato che ai sensi dell'art. 18 comma 7 del Regolamento delle Selezioni del Comune di Ravenna il punteggio minimo richiesto per il superamento di una prova è di 21/30, corrispondente al giudizio di discreto, la Commissione ha espresso la votazione, per ogni quesito, utilizzando la scala scolastica da 0 (risposta non data) a 10 (risposta eccellente), stabilendo di attribuire anche dei punteggi intermedi.

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10
Risposta non data	0
Risposta gravemente insufficiente	1
Risposta gravemente insufficiente	1,5
Risposta gravemente insufficiente	2
Risposta gravemente insufficiente	2,5
Risposta gravemente insufficiente	3
Risposta gravemente insufficiente	3,5
Risposta insufficiente	4
Risposta insufficiente	4,5
Risposta insufficiente	5
Risposta insufficiente leggermente	5,5
Risposta sufficiente	6
Risposta più che sufficiente	6,5
Risposta discreta	7
Risposta più che discreta	7,5
Risposta buona	8
Risposta più che buona	8,5
Risposta ottima	9

	votazione secondo la scala scolastica punti in /10
Risposta più che ottima	9,5
Risposta eccellente	10

La Commissione definisce quindi schematicamente i contenuti della risposta "ideale" attesa per ogni quesito:

Quesito n. 1

- La revisione della patente di guida (art. 128 Codice della Strada).

- Art. 128 C.d.S. "Revisione della patente di guida".
 - Gli uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri, nonché il Prefetto nei casi previsti dagli articoli 186 e 187, possono disporre che siano sottoposti a visita medica presso la commissione medica locale o ad esame di idoneità, i titolari di patente di guida qualora sorgano dubbi sulla persistenza nei medesimi dei requisiti fisici e psichici prescritti o dell'idoneità tecnica. L'esito della visita medica o dell'esame di idoneità sono comunicati agli uffici del Dipartimento per i Trasporti Terrestri per gli eventuali provvedimenti di sospensione o revoca della patente.
 - Nei confronti del titolare di patente di guida che non si sottoponga, nei termini prescritti, agli accertamenti richiesti è sempre disposta la sospensione della patente di guida fino al superamento degli stessi con esito favorevole. La sospensione decorre dal giorno successivo allo scadere del termine indicato nell'invito a sottoporsi ad accertamento ai fini della revisione, senza necessità di emissione di un ulteriore provvedimento da parte degli uffici provinciali o del Prefetto. Chiunque circola durante il periodo di sospensione della patente di guida è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria e alla sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida.

Quesito n. 2

- Le indagini preliminari e la relazione di notizia di reato per i reati di competenza del Giudice di Pace.

- Fonte normativa: D.lgs. n. 274/2000. Competenze per materia: esempi.
- Indagini preliminari. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l'individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi. Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l'indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l'autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.
- Tipologia di sanzioni irrogabili dal Giudice di Pace: sanzioni penali pecuniarie, permanenza domiciliare, lavoro di pubblica utilità. Esclusione della procedibilità nei casi di particolare tenuità del fatto. Estinzione del reato conseguente a condotte riparatorie

Quesito n. 3

- Perviene alla sala operativa della Polizia Locale, richiesta di intervento da parte di alcuni passanti che hanno appena assistito all'investimento di un pedone che attraversava le strisce pedonali, commesso da parte di un'autovettura allontanatasi repentinamente, della quale i presenti sono riusciti ad annotare marca, modello, colore e parte della targa EV 403 F-. La persona investita, un anziano 80enne, non riesce ad alzarsi da terra e accusa malore. Il candidato descriva gli eventuali illeciti riscontrati, le attività e gli atti da compiere.

- **Illeciti riscontrati:**
 - art. 191 C.d.S., per omessa precedenza al pedone sulle strisce pedonali (illecito amministrativo);
 - art. 189, commi 1 e 7, C.d.S., per omissione di soccorso a persona ferita in incidente stradale (illecito penale);
 - art. art. 189, commi 1 e 6, C.d.S., per fuga in caso di incidente con danni alle persone (illecito penale); in quest'ultimo caso è possibile procedere all'arresto facoltativo in flagranza anche al di fuori dei limiti edittali. L'arresto è escluso nel caso in cui il conducente si costituisca entro le 24 ore successive al fatto.

- **Attività:**
 - soccorso della persona infortunata, salvaguardia della sicurezza della circolazione, conservazione dello stato dei luoghi;
 - rilievo tecnico del sinistro stradale, immediata diramazione ricerche veicolo allontanatosi;
 - ricerche tramite banche dati Ministero dei Trasporti o ACI-PRA dell'esatta combinazione alfanumerica della targa del veicolo, tramite raffronto tra l'elenco dei veicoli ricavato e la marca-modello veicolo. Identificazione del proprietario del veicolo. Ricerche del proprietario del veicolo e sua escussione a sommarie informazioni per individuare il conducente al momento del fatto. Formale identificazione dell'autore del fatto con redazione atti a suo carico.

- **Atti:**
 - verbale di contestazione per violazioni amministrative al C.d.S.;
 - verbale di accertamenti urgenti sullo stato dei luoghi e delle cose (teatro del sinistro – sopralluogo a seguito di incidente stradale), ex art. 354 c.p.p.;
 - verbale di sommarie informazioni testimoniali, ex art. 351 c.p.p.;
 - verbale di accertamenti urgenti sullo stato delle cose e luoghi (veicolo incidentato), ex art. 354 c.p.p.;
 - verbale di sequestro del veicolo, ex art. 354 c.p.p., se del caso;
 - verbale d'identificazione elezione domicilio, ex art. 349 c.p.p.;
 - verbale di arresto facoltativo in flagranza, ex art. 381 c.p.p., se del caso;
 - annotazione dell'attività di indagine, ex art. 357 c.p.p.

Ravenna, 20 ottobre 2020

IL PRESIDENTE

dott. Andrea Giacomini

L'ESPERTO INTERNO

dott. Daniele Del Fabbro

L'ESPERTA ESTERNA

dott.ssa Lorenza Mazzotti

LA SEGRETARIA

dott.ssa Martina Marrocchino



